

15/2022 PIANO DEL CONSUMATORE

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO

Il Giudice

visto il ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012, proposto da **ALESSANDRO BERTORELLO**, nato a Genova il 6/6/1967, c.f. BRT LSN 67H06 D969Q, anche nella persona dell'amministratore di sostegno Avv. Marco BAGHINO del Foro di Genova, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania COLONELLO del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al ricorso;

rilevato:

- che – ai fini della valutazione di convenienza ex art. 12 bis/4 L. 3/2012 – dalla Nota dell'OCC del 20/12/2022 emerge che mediante l'attuazione del piano i chirografi, tra cui i due opposenti, verranno soddisfatti per il 27,41%;
- che in caso di alternativa liquidatoria:
 - la quota dell'immobile in comproprietà del ricorrente è valutata € 38.328,88;
 - da tale cifra andrebbe interamente detratto il credito ipotecario di circa € 22.806, con un residuo di circa € 15.523;
 - da questo importo andrebbero detratti i privilegiati per € 2.318, con un residuo di € 13.205;
 - che con tale somma dovrebbero essere pagati anche i professionisti che hanno collaborato con il ricorrente, i cui compensi sono stati indicati in € 12.272. Detti crediti – non più prededucibili in caso di rigetto dell'omologa –, sia che si considerino privilegiati sia che si considerino chirografari, ridurrebbero comunque la quota soddisfatta degli attuali crediti chirografi (pari a non meno di € 21.610,76 come da Nota di precisazione dell'OCC a pag. 4, peraltro indicati anche in € 24.620,76 nella medesima pag. 4) a meno del 27,41%;

ritenuto pertanto che, sulla base delle informazioni oggi disponibili, l'esecuzione del piano sia ragionevolmente più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, e segnatamente rispetto alla vendita forzata della quota immobiliare (anche eventualmente all'esito di un giudizio divisorio);

rilevato altresì:

- che il piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis/1 L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in frode ai creditori;
- che è stata depositata l'attestazione ai sensi dell'art. 9/2 del professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, Avv. Giorgio FOSSA, attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;

ritenuto:

- che sussistono i presupposti di cui all’art. 12 bis/3 L. 3/2012;
- che risulta escluso – allo stato degli atti – che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;

P.Q.M.

omologa il piano proposto da **ALESSANDRO BERTORELLO**, nato a Genova il 6/6/1967, c.f. BRT LSN 67H06 D969Q;

nomina liquidatore, per l’esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il medesimo professionista già nominato OCC, Avv. Giorgio FOSSA;

dispone che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 29/12/2022.

Il Giudice
Pietro Spera